

COMUNE DI MONTEFANO

Provincia di Macerata



COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO con i poteri del Consiglio Comunale

DELIBERAZIONE NUMERO 14 DEL 30-07-2018
--

OGGETTO:	REGOLAMENTO CONCESSIONE PATROCINI E CONTRIBUTI
-----------------	---

L'anno duemiladiciotto il giorno trenta del mese di luglio alle ore 08:30, nella
Residenza Municipale.

Il Vice Commissario Dott. Giuseppe Fraticelli nominato con Decreto Prefettizio n.
23889 del 04/06/2018 ha adottato la deliberazione di cui all'oggetto sopra indicato.

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale
Dott.ssa Fabiola Caprari

IL VICE COMMISSARIO

PREMESSO che con delibera di C.C. n. 130 del 15/10/1990 (Co. Re. Co. 25/10/1990 Prot. 21209/2) e successive modificazioni (Delibera di C. C. n. 23 del 15/04/1991 e Delibera di C. C. n. 57 del 30/12/1994) è stato approvato il regolamento comunale per l'erogazione dei contributi;

VISTA la deliberazione di C. C. n. 53 del 28/11/2014 con la quale è stato modificato il regolamento comunale per l'erogazione dei contributi;

CONSIDERATO che il predetto regolamento risulta non più attuale e rispondente alle esigenze di gestione delle richieste di contributo e patrocinio;

DATO ATTO CHE si che si rende necessario apportare alcune modifiche al regolamento predetto;

VISTO il PARERE FAVOREVOLE del RESPONSABILE del SETTORE I (affari generali) per la regolarità tecnica espresso sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1[^] del T.U.E.L./2000 ed inserito all'originale del presente atto come segue;

PARERE FAVOREVOLE F. to Dott.ssa Fabiola Caprari

VISTO il PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE del SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO sulla proposta della presente deliberazione, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1[^], del T.U.E.L./2000 ed inserito all'originale del presente atto come segue:

PARERE FAVOREVOLE F. to Rag. Cingolani Paola

D E L I B E R A

- 1) DI ABROGARE il regolamento approvato con atto di Consiglio n. 130 del 15/10/1990 e le successive deliberazioni di modifica;
- 2) DI APPROVARE, per i motivi indicati in premessa, il Regolamento disciplinante la concessione dei patrocini e dei contributi contenuto nel testo, che si allega sotto la lettera A);

ALLEGATO A)



**COMUNE DI
MONTEFANO**
PROV. DI MACERATA

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE CONCESSIONE DI PATROCINI E CONTRIBUTI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Principi e finalità

L'Amministrazione Comunale, in ossequio al principio di sussidiarietà previsto dagli artt. 117 e 118 della Costituzione e delle norme fissate dal proprio Statuto, riconosce tutte le forme di espressione autonoma dei cittadini che costituiscono forme di partecipazione democratica alla vita delle istituzioni. L'Amministrazione, pertanto, sostiene e favorisce le iniziative e le attività di interesse pubblico, valorizzando anche la funzione dell'associazionismo, come strumento per il raggiungimento di fini di promozione e valorizzazione del territorio e dello sviluppo culturale, turistico, sociale ed economico del Comune.

Art.2 Oggetto

Per realizzare le suddette finalità il Comune di Montefano si dota del presente regolamento con il quale prevede e disciplina le forme di sostegno comunale alle attività ed alle iniziative di privati che consentano di promuovere e valorizzare il territorio nonché lo sviluppo culturale, turistico, sociale ed economico dello stesso.

Le forme di sostegno sono due: patrocinio e/o contributo.

Il presente Regolamento disciplina quindi i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione deve attenersi per l'assegnazione dei predetti contributi sotto forma di erogazioni in denaro nonché per la concessione del patrocinio comunale.

Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento, ma non per questo vietati, le sovvenzioni, i sussidi e qualsiasi altro beneficio economico reso a favore di persone fisiche in quanto connotate da valenza socio-assistenziale, le quali restano disciplinati con separato regolamento di cui questo Comune è già dotato.

L'osservanza dei criteri e dei procedimenti stabiliti con il presente atto costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali sono disposti la concessione del patrocinio e l'erogazione di contributi da parte del Comune.

CAPO II – PATROCINI E CONTRIBUTI

TITOLO 1 PATROCINI

Art. 3 Cos'è il patrocinio

1. Il patrocinio rappresenta una forma di adesione di carattere morale e di riconoscimento dell'iniziativa da parte dell'Amministrazione Comunale che può essere indirizzato ad eventi promossi dai soggetti di cui all'art. 6 del presente Regolamento i quali ne siano ritenuti meritevoli. Esso si esprime mediante l'associazione dell'immagine del Comune al nome dell'evento e del relativo organizzatore.
2. Con la concessione del patrocinio, è automaticamente autorizzato l'utilizzo dello Stemma araldico del Comune di Montefano.
3. La concessione del patrocinio non comporta esonero od esenzione dagli obblighi tributari e tariffari che i beneficiari siano tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni dell'Amministrazione Comunale salvo quanto previsto dalla normativa in vigore a favore di Enti pubblici territoriali, Stato, associazioni, fondazioni e organizzazioni non lucrative di utilità sociale ONLUS.
4. La concessione del patrocinio non comporta automaticamente alcun utilizzo gratuito o scontato di strutture, attrezzature o servizi del Comune. L'Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità inerente l'organizzazione della manifestazione oggetto del patrocinio.

Art. 4 Per cosa può essere concesso il patrocinio

1. Viene concesso a iniziative che:
 - siano orientate alla crescita e alla valorizzazione sotto l'aspetto culturale, sociale, sportivo, turistico, ambientale ed economico della comunità locale e, in generale, della sua immagine;
 - non abbiano finalità di lucro. Nel caso prevedano una raccolta fondi, dovranno essere specificati e successivamente documentati i destinatari di tali somme o le modalità di spesa delle stesse e l'avvenuta effettiva donazione o spesa di tali somme
 - siano, di norma, realizzate sul territorio comunale.

Il patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa e non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente per le edizioni successive nel caso di eventi a cadenza periodica.

Nel caso in cui l'iniziativa per cui si chiede il patrocinio si articoli in più eventi occorrerà specificare le date di ciascuno di essi che, in ogni caso, non dovranno svolgersi in un arco di tempo superiore ai 12 mesi.

Art 5 –

Chi concede il patrocinio

1. Il Patrocinio viene concesso dal Sindaco o da un Assessore delegato per materia.

Art 6 –

Requisiti di ammissibilità

1. Il patrocinio è concesso alle singole iniziative realizzate da:
 - enti pubblici;
 - enti e associazioni partecipate da enti locali;
 - associazioni, fondazioni e altre organizzazioni di diritto privato che abbiano carattere sociale, culturale, educativo, sportivo, scientifico, turistico, economico;
 - altri soggetti, anche persone fisiche, che abbiano realizzato iniziative di cui all'art. 4;
2. **Sono escluse** dalla concessione del patrocinio le iniziative:
 - promosse da soggetti commerciali aventi finalità di lucro;
 - che costituiscono pubblicità e promozione di attività finalizzate prevalentemente alla vendita di opere, prodotti o servizi di qualsiasi natura;
 - che siano promosse da partiti o movimenti politici, da organizzazioni che, comunque denominate, rappresentino forze sociali o categorie ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo o per finanziamento della propria struttura organizzativa;
 - promosse da soggetti il cui rappresentante legale, oppure un membro del suo organo direttivo, ricopra una carica istituzionale all'interno dell'Ente

Art. 7 –

Modalità di concessione

La domanda deve essere ed indirizzata al Sindaco almeno 30 giorni prima dell'evento che si chiede di patrocinare. Essa va inoltrata in uno dei seguenti modi:

- spedita o consegnata a mano all' Ufficio Protocollo del Comune: C.so Carradori 26 – 62010 Montefano (MC).
- inviata via PEC all'indirizzo di posta certificata del Comune: **comune@pec.comune.montefano.mc.it** con la scansione del modulo firmato (richiedendo conferma di lettura)

Non verranno prese in considerazione modalità di invio differenti da quelle sopra indicate.

Il patrocinio viene concesso con atto scritto del Sindaco o dell'Assessore a ciò delegato che potrà preventivamente chiedere agli uffici competenti del Comune di svolgere adeguata istruttoria per accertare la veridicità di quanto richiesto.

Il patrocinio può essere revocato qualora l'oggetto stesso risulti non rispondente ai criteri sopra esposti senza che il soggetto interessato possa pretendere risarcimenti od indennizzi di sorta.

Qualora il patrocinio venisse utilizzato impropriamente o senza la necessaria autorizzazione l'Amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni all'immagine subiti.

Lo Stemma araldico con la scritta "Comune di Montefano" costituisce il logotipo del Comune di Montefano. I due elementi non sono separabili, né sono modificabili le loro proporzioni, rapporti dimensionali o allineamenti. Lo stemma araldico, nella sua corretta versione, può essere richiesto all'ufficio competente che fornirà il logo .

Il bozzetto del materiale promozionale deve essere trasmesso in visione a questo Comune almeno 48 ore prima della stampa.

TITOLO 2 CONTRIBUTI

Art.8

Cosa sono i Contributi

L'Amministrazione Comunale, nell'ambito dei suoi compiti istituzionali e del suo Statuto, può concedere contributi economici sotto forma di erogazioni monetarie a favore di istituzioni, associazioni, società, organizzazioni, gruppi informali e altri soggetti pubblici e privati per sostenere le attività e le iniziative di interesse pubblico, dalle stesse espletate . Sono da intendersi come tali le iniziative che contribuiscano a valorizzare e promuovere il territorio così come definite dal successivo art. 9.

Art. 9

A chi possono essere concessi i contributi

1. I contributi economici possono essere concessi a sostegno di iniziative, progetti, attività posti in essere dai soggetti di cui all'art.6 (d'ora in avanti definiti "richiedenti") che:

- siano orientate alla crescita e alla valorizzazione sotto l'aspetto culturale, sociale, ambientale, sportivo, turistico, educativo, scientifico, ecologico-ambientale ed economico della comunità locale;
- non abbiano finalità di lucro: nel caso in cui, per le attività in relazione alle quali si chiede il contributo, l'ente organizzatore delle stesse preveda la raccolta di fondi (comunque denominati, anche quote di iscrizione o rette) dovrà essere dimostrato, a rendiconto, che tali ulteriori fondi ed il contributo del comune non siano stati distribuiti come utile ma siano stati impiegati per le spese dell'attività in parola;
- abbiano sede sul territorio comunale o comunque agiscano sul territorio comunale

2. Sono escluse dalla concessione del contributo le iniziative e le manifestazioni:
 - promosse da soggetti commerciali aventi finalità di lucro;
 - che costituiscono pubblicità e promozione di attività finalizzate prevalentemente alla vendita di opere, prodotti o servizi di qualsiasi natura;
 - che siano promosse da partiti o movimenti politici, da organizzazioni che, comunque denominate, rappresentino forze sociali o categorie ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo o per finanziamento della propria struttura organizzativa;
 - che consistano nella ristrutturazione o nel restauro di immobili pubblici o privati;
 - promosse da soggetti il cui rappresentante legale, oppure un membro del suo organo direttivo, ricopra una carica istituzionale all'interno dell'Ente.

Art. 10

Tipi di contributi e norme generali sui contributi

I contributi economici del Comune possono essere ordinari e straordinari.

Per tutte le tipologie di contributi, che di seguito sono disciplinate, valgono comunque le prescrizioni indicate nel presente articolo.

1. La richiesta deve contenere:

- a) una descrizione delle attività che si svolgono, l'indicazione della gratuità o meno delle stesse per il pubblico, la sussistenza di altre forme di sostegno pubblico;
- b) il quadro economico, da cui risultino le spese previste, le risorse con le quali il richiedente intende farvi fronte e l'impegno alla rendicontazione delle spese sostenute

Il contributo, una volta concesso, verrà erogato al 50% in acconto e il restante 50% verrà erogato, a saldo, previa presentazione al comune del rendiconto dell'attività svolta e delle fatture da cui si evinca la spesa pari al contributo concesso. Tale obbligo va assolto entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di concessione. Nel caso in cui le attività che hanno beneficiato di contributo prevedessero il pagamento di rette, iscrizioni o di comunque denominati contributi a carico dei cittadini, occorrerà dimostrare altresì che tale attività non aveva fini di lucro, esibendo documentazione, possibilmente contabile, che comprovi la non distribuzione di utili.

La concessione del contributo non costituisce esonero od esenzione agli obblighi tributari e tariffari che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni dell'Amministrazione Comunale salvo quanto previsto dalla normativa in vigore a favore di Enti pubblici territoriali, Stato, associazioni, fondazioni e organizzazioni non lucrative di utilità sociale ONLUS, fatte salve eventuali disposizioni regolamentari del Comune di Montefano.

L'Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità inerente l'organizzazione della manifestazione oggetto del contributo.

Il contributo può essere revocato qualora si riscontri, dopo la concessione, una difformità o non rispondenza rispetto ai criteri sopra esposti senza che il soggetto interessato possa pretendere risarcimenti od indennizzi di sorta.

Art. 11

Contributi ordinari

Sono ordinari i Contributi concessi con cadenza annuale in favore di attività che hanno carattere di continuità e ciclicità su base annuale.

I contributi ordinari sono erogati solo in presenza di stanziamenti a tale scopo previsti nel bilancio dell'ente e nei limiti degli stessi.

La Giunta Comunale, con l'approvazione del PEG finanziario relativo all'esercizio e le sue successive modifiche, stabilisce la somma da destinare alla concessione di contributi.

Le domande di "ammissione alla concessione di contributo ordinario" possono essere presentate in qualsiasi momento dell'anno e comunque entro il **termine del 20 gennaio di ogni anno**. Tale termine è così individuato in quanto termine entro il quale il Comune provvede ordinariamente ad approvare il PEG.

Solo per l'anno 2019 di entrata in vigore del presente regolamento, il termine per la presentazione delle domande è posticipato al 31 marzo 2019.

Le strutture comunali competenti, ricevute le istanze, valuteranno la compatibilità dei contenuti dei progetti presentati con i criteri stabiliti dal presente regolamento all'art. 12 ed in base ad essi formulano proposta di accoglimento totale, parziale o di rigetto.

Il procedimento per l'istruttoria deve chiudersi entro 30 giorni con proposta di delibera di giunta. **Qualora non dovesse essere stato approvato il PEG entro il 20 gennaio in virtù di disposizioni di legge che ne proroghino i termini di adozione, di analoga durata verrà prorogato il termine a disposizione degli uffici per proporre la delibera di giunta.**

I contributi ordinari verranno successivamente concessi con delibera di Giunta Comunale entro 10 giorni dalla proposta.

Articolo 12

Criteri per la concessione dei contributi ordinari

Nella proposta di concessione e quantificazione dei contributi ordinari da erogare ai richiedenti, il Responsabile dell'ufficio competente adotta i seguenti criteri, anche non cumulativi:

- livello di coinvolgimento dell'interesse pubblico;
- livello di coinvolgimento del territorio nell'attività programmata;
- valorizzazione delle buone pratiche di sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti ambientali;
- quantità e qualità delle attività e delle iniziative programmate;
 - originalità e innovazione delle attività e delle iniziative programmate nell'ambito del settore di intervento;
 - capacità di proporre un progetto in aggregazione fra più associazioni e/o soggetti;
 - quantità di lavoro svolto o da svolgersi direttamente da parte del soggetto richiedente per lo svolgimento dell'attività programmata e relative modalità di svolgimento;
 - quantità di lavoro svolto o da svolgersi da parte di volontari per lo svolgimento dell'attività programmata;

- gratuità o meno delle attività programmate.
- accessibilità alle persone diversamente abili.

Art. 13

Contributi straordinari

I contributi straordinari consistono invece nell'assegnazione di contributi in denaro "*una tantum*", riferiti alla specifica iniziativa, manifestazione, progetto realizzato dal richiedente, nei settori di attività indicati all'articolo 9. Possono essere chiesti in qualunque momento dell'anno.

La Giunta Comunale decide in ordine alla concessione del contributo in argomento in base ai criteri di cui all'art. 12. Tuttavia, trattandosi di contributo di natura straordinaria altrettanto straordinarie dovranno essere le motivazioni che giustifichino l'erogazione in un qualsiasi momento dell'anno.

Anche in questo caso il contributo sarà erogato previa proposta degli uffici comunali e con delibera di giunta.

Letto approvato e sottoscritto

Il Segretario Comunale
F.to Dott. ssa Fabiola Caprari

Il Vice Commissario
F.to Dott. Fraticelli Giuseppe

Prot. N.

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi e diventerà esecutiva dopo il decimo giorno dalla stessa pubblicazione a norma dell'art. 134, 3[^] comma del T.U. ORDINAMENTO EE.LL. approvato con D.L.gvo 18.8.2000 n. 267.

Montefano li,

Il Segretario Comunale
F.to Dott. ssa Fabiola Caprari

ESTREMI DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, della Legge n.267/00.

Montefano li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Fabiola Caprari

La presente copia è conforme all'originale esistente presso questo ufficio.

Montefano li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Fabiola Caprari